



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice RIZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Istituzione della Lega ippica italiana e disposizioni per il rilancio e la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stato di crisi strutturale del comparto ippico impone un intervento immediato senza il quale l'intera filiera rischia il collasso.

Con il presente disegno di legge si propone una profonda ristrutturazione del comparto ippico e dell'allevamento equino nel quale l'Italia si colloca fra i primi Paesi produttori di cavalli di razza, con l'obiettivo di rilanciare l'impresa ippica e di salvaguardare l'attività degli oltre cinquantamila addetti complessivamente occupati nella filiera ippica del nostro Paese.

La crisi dell'ippica italiana è dovuta alla drammatica riduzione della raccolta delle scommesse ippiche fagocitate da altri giochi più redditizi per l'erario e quindi più rinnovati, valorizzati e promossi, e dalla concomitante riduzione di pubblico negli ippodromi.

Il calo di montepremi e provvidenze all'allevamento che sta mettendo in grande difficoltà proprietari e allevatori con preoccupante riduzione di cavalli nati, non sono la causa della crisi ma l'effetto della crisi, per cui qualsiasi rilancio e promozione dell'ippica passa per la ristrutturazione delle scommesse e per il ritorno degli ippodromi nel costume degli italiani: naturalmente occorre finanziare al massimo montepremi e provvidenze perché proprietari e allevatori sono i protagonisti dello spettacolo e sarebbe assurdo cercare di migliorare il prodotto necessario al rilancio, senza la materia prima (i cavalli) che è sempre stata ottima anche nel periodo in cui è maturata la crisi.

Il disegno di legge introduce una soluzione strutturale alla crisi dell'ippica attraverso il passaggio, a decorrere dal 2013, di una serie di attribuzioni sulla gestione operativa delle corse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla quale, in base all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state trasferite le funzioni dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) ad una costi-

tuenda associazione tra gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi dotati dei prescritti requisiti economici e di onorabilità.

In particolare l'articolo 1 istituisce la Lega ippica italiana, di seguito «Lega», associazione tra gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi, sottoponendola alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 2 fissa entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine entro il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce e approva i criteri essenziali per il funzionamento della Lega nonché gli elementi base della ristrutturazione dell'ippica.


L'articolo 3 trasferisce dal 1° giugno 2013 le funzioni dell'ASSI al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: tali funzioni saranno essenzialmente di indirizzo, controllo e vigilanza sulla Lega, cui sono demandate le attività di cui all'articolo 5.

L'articolo 4 stabilisce in tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine entro il quale la Lega approva il proprio statuto (stabilendo, tra l'altro, che il collegio dei revisori dei conti sia presieduto da un membro della Corte dei conti) al fine di concludere tutte le attività necessarie per assicurarne la piena operatività entro il 1° giugno 2013. Prevede inoltre che l'Assemblea dei soci nomini un Consiglio direttivo composto da undici consiglieri, di cui uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno designato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, uno scelto dai soci «proprietari di trotto», uno dai soci «proprietari di galoppo», uno dai soci «allevatori di trotto», uno dai soci «allevatori di galoppo», quattro scelti dai soci delle «società di gestione degli ippodromi» e un presidente con requisiti di elevata esperienza manageriale e comprovata

indipendenza dalle componenti del settore. Inoltre si prevede che l'Assemblea dei soci nomini il Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di legge, il cui presidente sia un membro della Corte dei conti. Entro la data di insediamento del Consiglio direttivo, le associazioni di categoria rappresentative degli allevatori trotto e galoppo, proprietari trotto e galoppo, allenatori trotto e galoppo, fantini e guidatori, *Gentleman rider* provvederanno a nominare i loro rappresentanti in costituendo Consulte tecniche trotto e galoppo, formate da nove componenti ciascuna. Le suddette associazioni di categoria costituendo le Consulte tecniche avranno un ruolo fondamentale nel settore in quanto le Consulte saranno interpellate costantemente dagli organi tecnici della Lega previ-

sti nell'organizzazione della Lega medesima, su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare. L'Assemblea dei soci dovrà riunirsi in via ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni quattro anni per la nomina delle cariche sociali; in via straordinaria si riunirà altresì ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo o il Collegio dei sindaci, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. I responsabili delle aree tecniche saranno tenuti ad un costante confronto con i rappresentanti degli allenatori trotto e galoppo all'interno delle Consulte tecniche, e saranno responsabili del rilascio e del controllo periodico delle licenze degli operatori del proprio settore di competenza.

GOVERNANCE LEGA IPPICA ITALIANA



L'articolo 5 individua le attività che dal 1° giugno 2013 saranno di competenza della Lega, tra cui l'erogazione dei premi alle corse e dei fondi agli ippodromi.

L'articolo 6 stabilisce, inoltre, che la Lega incontra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trimestralmente e fornisce le proprie valutazioni sull'andamento delle scommesse su base ippica nonché le indicazioni su miglioramenti e l'introduzione di nuove tipologie di gioco. Il parere della Lega è vincolante per l'emanazione di tali modifiche.

L'articolo 7 fissa alcuni essenziali principi di funzionamento economico e contabile della Lega: l'obbligo della chiusura in pareggio del bilancio ed il divieto di indebitamento con istituti finanziari.

L'articolo 8 individua le fonti che alimentano il fondo di dotazione annuale della Lega. Le risorse derivano:

- a) dalle quote associative alla Lega;
- b) dalle entrate connesse alle scommesse ippiche (la quota del provento finora destinata ad ASSI);
- c) dalla cessione dei diritti televisivi;
- d) da un contributo erariale temporaneo (previsto esclusivamente fino alla messa a regime della riforma del settore ippico, ossia fino al 31 dicembre 2017), costituito da una quota delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico;
- e) da un ulteriore contributo erariale pari alle imposte incassate dallo Stato dalle attività di gioco effettuate negli ippodromi;
- f) da un contributo erariale pari al 50 per cento delle entrate erariali derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse di cavalli (per l'evidente effetto di cannibalizzazione che hanno sulle scommesse ippiche).

L'articolo 9 prevede, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, una nuova disciplina delle imposte sulle scommesse ippiche con l'obiettivo di innalzare il livello delle vincite

di almeno 5 punti percentuali rispetto alla situazione attuale (portandolo così almeno al 75 per cento della raccolta). In tal modo si rende il prodotto ippico competitivo con gli altri giochi del portafoglio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e si creano le condizioni per la necessaria crescita della raccolta delle scommesse basate sulla corse dei cavalli.

L'articolo 10 destina agli enti cui sono state trasferite le funzioni dell'ASSI, per il 2012, il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); prevede il passaggio alla Lega, dal 1° gennaio 2012, dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche agli enti cui sono state trasferite le funzioni dell'ASSI e, infine, sopprime, dal 2018, il suddetto contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).

Il rilancio del comparto ippico attraverso la riforma strutturale del settore definita dal disegno di legge non determina alcun costo aggiuntivo per lo Stato. Infatti:

- a) il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è già attualmente in vigore;
- b) quello di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 è finanziato dalle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle scommesse, e se ne prevede comunque l'abolizione all'articolo 10, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- c) i contributi di cui alle lettere e) e f) del medesimo comma 1 dell'articolo 8 derivano da entrate nuove ed aggiuntive rispetto a quelle attualmente in essere.

La riduzione delle imposte gravanti sulle scommesse ippiche prevista all'articolo 9 a circa il 2 per cento della raccolta (effetto combinato della diminuzione della quota di prelievo sulla raccolta e della contrazione dell'aliquota del prelievo destinata all'erario) è un elemento essenziale per il rilancio della scommessa ippica, la fonte naturale ed autonoma di finanziamento del settore. La mi-

nore quota di prelievo erariale potrà essere sostanzialmente compensata attraverso l'incremento della raccolta.

Si consideri, infatti, che il gettito erariale per l'anno 2011 del gioco su base ippica è stato di appena 60 milioni di euro, connesso ad una declinante raccolta di 1.370 milioni di euro, e che al 31 marzo 2012 il movimento nazionale della raccolta di scommesse ippiche era in caduta di oltre il 40 per cento, percentuale gravemente influenzata da quarantacinque giorni di sciopero fra gennaio e febbraio. Si può ipotizzare che nei primi otto mesi la perdita si attesti al 30 per cento con un movimento nazionale pari a 750 milioni di euro.

Ipotizzando che tutte le innovazioni previste dall'articolo 9 possano entrare in funzione prima della fine dell'anno 2013, si può prevedere un'inversione di tendenza tale da comportare nell'ultimo trimestre una leggera crescita (circa 5 per cento), per cui il movimento nazionale del periodo da ottobre a dicembre sarà pari a 350 milioni di euro. Il movimento totale per il 2013 potrà quindi raggiungere 1.100 milioni

di euro. Per il 2013, per effetto del moltiplicatore teorico sul gioco (pari al 22 per cento) dato dal minor prelievo, della nuova formula delle scommesse Quarté e Quinté, che dovranno prevedere vincite di consolazione (dagli attuali 30 milioni è prevedibile raggiungere un movimento di 100-120 milioni), del recupero del gioco disperso per effetto delle complicità prodotte dal «doppio totalizzatore» e per l'avvio di un'adeguata campagna pubblicitaria, si può ipotizzare un incremento medio della raccolta del 20 per cento, che si attesterebbe a 1.325 milioni di euro.

Negli anni successivi per effetto del riassetto del settore, del recupero di credibilità, di nuovi prodotti e della spinta commerciale dei concessionari e degli ippodromi fortemente pubblicizzati, si può prevedere un incremento medio della raccolta del 10 per cento annuo.

Sulla base delle ipotesi enunciate l'andamento annuale dal 2013 al 2017 della raccolta, della quota della Lega e delle imposte è quello rappresentato nella tabella A (dati in milioni di euro).

TABELLA A

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Movimento | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| Quota L.I.I. ⁽¹⁾ | 166 | 182 | 200 | 220 | 242 |
| Imposta unica | 26.5 | 29 | 32 | 35 | 38.5 |

La tabella B riassume il «conto economico» complessivo del movimento ippico in conseguenza dell'approvazione del disegno di legge. Si può notare che l'equilibrio

economico si raggiunge attorno ai 340 milioni di euro, a partire dal 2018, autofinanziati dal settore.

⁽¹⁾ La «quota L.I.I.» è la quota d'ingresso, poi quota annuale, che pagano i soci. Il primo anno di piano è più alta perché le due si sommano e la quota d'ingresso prevista è più alta di quella annuale.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| TABELLA B | 2012 preventivo ASSI | 2012 minimo soppressiv. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ENTRATE | | | | | | | |
| Quota annuale di iscrizione al fondo di dotazione | - | - | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Quota raccolta delle scommesse | 140 | 140 | 166 | 182 | 200 | 220 | 242 |
| Proventi cessione diritti televisivi e sponsorizzazioni | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Contributo sul prelievo erariale apparecchi da intrattenimento (rif. decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) | 75 | 75+45 | 140 | 130 | 100 | 70 | 50 |
| Contributo sui giochi accettati negli ippodromi | - | - | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Contributo sulle imposte delle scommesse ippiche su corse virtuali | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Altre entrate | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| TOTALE ENTRATE | 218 | 263 | 322 | 334 | 329 | 331 | 336 |
| USCITE | | | | | | | |
| Montepremi per le corse | 111 | 133 | 60,8% 50,00% 161 | 60,7% 50,00% 167 | 60% 50,46% 166 | 60% 50,95% 172 | 60% 52,38% 176 |
| Renumerazione degli ippodromi | 62 | 85 | 59,2% 32,30% 104 | 39,3% 37,34% 108 | 40% 33,43% 110 | 40% 34,74% 1115 | 40% 34,82% 117 |
| Gestione giurie - <i>doping</i> e disciplina delle corse | 11 | 11 | 3,73% 12 | 3,89% 13 | 4,26% 14 | 4,23% 14 | 4,17% 14 |
| Gestione produzione e distribuzione immagini della promozione nazionale | 11 | 11 | 4,65% 15 | 4,49% 15 | 5,17% 17 | 5,14% 17 | 5,06% 17 |
| Promozione nazionale | 3 | 3 | 7,76% 25 | 7,78% 26 | 5,17% 17 | 2,42% 8 | 2,08% 7 |
| Spese gestione ASSI e assistenza operatori | 20 | 20 | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - | 0,00% - |
| Spese gestione Lega | - | - | 1,55% 5 | 1,50% 5 | 1,52% 5 | 1,51% 5 | 1,69% 5 |
| TOTALE USCITE | 218 | 263 | 100,00% 322 | 100,00% 334 | 100,00% 329 | 100,00% 331 | 100,00% 336 |

Tale bilanciamento tra entrate e uscite si ottiene grazie ad una importante opera di razionalizzazione delle spese del settore. In particolare:

1) i montepremi per le corse: raggiungono il valore annuale di 176 milioni di euro ben inferiore ai 250 degli anni 2004-2005;

2) i 104-117 milioni di euro destinati agli ippodromi sono ora destinati in parte alla ristrutturazione degli ippodromi. Infatti il rilancio dell'ippica non può prescindere dal rinnovo degli impianti principali per renderli più adeguati agli *standard* europei che vedono questi luoghi come centri di svago ed intrattenimento in contesti architettonici ed ambientali preziosi, finalizzato anche ad aumentare la frequentazione di pubblico compresi giovani e famiglie. Pertanto la voce «remunerazione degli ippodromi» com-

prende anche quanto attualmente presente nel cosiddetto «fondo investimenti» dell'ASSI;

3) comunque l'importo del montepremi per proprietari ed allevatori non potrà mai scendere al di sotto del 50 per cento delle entrate totali: eventuali maggiori entrate rispetto a quanto esposto che aumentassero il montepremi per le corse rispetto alle previsioni, andranno destinate alle corse di selezione al circuito delle corse di alta qualità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la Lega ippica italiana, di seguito denominata «Lega», associazione senza fini di lucro sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla Lega sono iscritti gli allevatori, i proprietari dei cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 2 e che perseguono l'obiettivo della promozione e del rilancio dell'attività ippica nazionale in tutte le sue componenti, basata sulla riqualificazione etica e sportiva. La sede della Lega è fissata provvisoriamente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Roma.

Art. 2.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti definisce:

a) lo schema dello statuto provvisorio della Lega, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi siano un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la funzione di presidente della Lega sino alla nomina del presidente definitivo secondo la

procedura ed i criteri previsti dallo statuto definitivo;

b) per i soggetti appartenenti a ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, il contributo obbligatorio differenziato per l'iscrizione alla Lega per l'anno 2013; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione della Lega e per l'esecuzione delle attività della Lega;

c) i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari dei cavalli devono possedere per poter essere iscritti alla Lega;

d) lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione alla Lega supportati da idonea documentazione a garanzia dell'effettiva realizzazione;

e) i casi in cui i terzi possono eventualmente essere iscritti alla Lega, stabilendo anche i requisiti economici e soggettivi che essi devono possedere, nonché le modalità di partecipazione consultiva alla Lega degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei *Gentlemen rider* e degli altri soggetti della filiera ippica;

f) i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;

g) il codice etico del settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, prevedendo che essa sia basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce altresì i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° giugno 2013 le funzioni svolte dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) fino alla data della sua

soppressione, ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che le esercita attraverso un'apposita direzione generale, fatte salve quelle previste dall'articolo 5 della presente legge, che sono di competenza della Lega. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di trasferimento delle funzioni e del personale dell'ASSI nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché della mobilità del personale ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Le spese per lo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono poste a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*). A decorrere dal 1° giugno 2013 lo stesso Ministero è responsabile della definizione e dell'aggiornamento:

a) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;

b) dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori e i proprietari dei cavalli;

c) dell'approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dalla Lega;

d) dei criteri per il controllo dell'*anti-doping*;

e) dei criteri per la composizione delle giurie per la nomina dei presidenti delle giurie;

f) degli indirizzi annuali a cui deve attenersi la Lega e della vigilanza e controllo dell'operato, anche contabile, della Lega medesima;

g) delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva assicurando l'esecuzione della giustizia sportiva di secondo livello;

h) della tenuta dei libri genealogici dell'ippica.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigila sulla corretta ed equa applicazione:

a) dei regolamenti tecnici delle corse;

b) della tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, di cui assicura anche il controllo periodico in collaborazione con gli altri competenti organi dello Stato.

Art. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Lega approva lo schema del suo statuto definitivo e dei seguenti allegati tecnici: codice etico, regolamenti tecnici delle corse e codice di disciplina, per sottoporlo all'approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al parere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Lo statuto prevede che l'Assemblea dei soci nomini:

a) un Consiglio direttivo composto da undici consiglieri, di cui uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno designato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, uno scelto dai soci proprietari di trotto, uno dai soci proprietari di galoppo, uno dai soci allevatori di trotto, uno dai soci allevatori di galoppo, quattro scelti dai soci delle società di gestione degli ippodromi e un presidente con requisiti di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore;

b) il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di legge, il cui presidente sia

designato dalla Corte dei conti. Sono istituite la Consulta tecnica trotto e la Consulta tecnica galoppo. Entro la data di insediamento del Consiglio direttivo, le associazioni di categoria rappresentative degli allevatori trotto e galoppo, dei proprietari trotto e galoppo, degli allenatori trotto e galoppo, dei fantini, dei guidatori e dei *Gentleman rider* trotto e galoppo, nominano i loro rappresentanti nelle suddette Consulte tecniche, nel numero di nove componenti ciascuna. Le Consulte tecniche sono sentite dal Consiglio direttivo su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare. Sia i componenti del Consiglio direttivo che delle Consulte tecniche non hanno diritto a compensi.

2. L'Assemblea dei soci si riunisce, sotto la presidenza del presidente della Lega, in via ordinaria due volte l'anno, la prima entro il 30 novembre e la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo, e ogni quattro anni per la nomina delle cariche sociali. In via straordinaria l'Assemblea dei soci si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo o il Collegio dei sindaci, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci. I componenti degli organi della Lega sono rieleggibili una sola volta.

3. La struttura organizzativa della Lega prevede altresì un direttore generale e soggetti responsabili delle seguenti funzioni organizzative: *marketing*-comunicazione, amministrazione-finanza e controllo, sviluppo e controllo del segnale televisivo, giustizia e regolarità delle corse, sistemi informativi e *web* e aree tecniche trotto e galoppo. I responsabili delle aree tecniche convocano con cadenza almeno bimestrale le Consulte tecniche di cui al comma 1 e hanno diritto di voto, oltre ai nove componenti designati dalle Associazioni di categoria di cui al medesimo comma, all'interno delle rispettive Consulte tecniche in caso di voti paritetici che ne impediscano le decisioni. I responsabili delle aree tecniche sono tenuti ad un co-

stante confronto con i rappresentanti degli allenatori trotto e galoppo all'interno delle Consulte tecniche; rilasciano le licenze agli operatori del proprio settore di competenza e provvedono al loro controllo periodico.

4. Entro un mese dalla data di approvazione del suo statuto definitivo la Lega costituisce gli organi previsti dallo statuto medesimo, nomina i suoi rappresentanti legali e stipula i contratti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal 1° giugno 2013.

5. Entro il 30 giugno 2016 è convocata l'Assemblea straordinaria dei soci della Lega al fine di verificare l'andamento economico della Lega medesima in funzione di eventuali necessità di modifiche statutarie, organizzative e di *governance*. Ogni modifica deliberata è trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° giugno 2013 la Lega assicura:

a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

b) l'istituzione, la pianificazione e la gestione del fondo di cui all'articolo 8;

c) la ripartizione del fondo di cui all'articolo 8, al netto della somma da destinare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non superiore all'1 per cento del totale delle proprie entrate, tra spese di funzionamento della Lega, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, compreso il controllo *antidoping*, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;

d) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali agli aventi diritto, nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;

e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;

g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;

h) la nomina dei componenti delle giurie sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e);

i) la regolare e tempestiva esecuzione dell'attività *antidoping*;

l) la revisione, il rilascio e il controllo periodico delle licenze degli operatori del settore, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte dei medesimi operatori nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;

m) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

Art. 6.

1. La Lega, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verificano, mediante incontri con cadenza almeno trimestrale, l'andamento delle scommesse su base ippica, al fine di concordare miglioramenti e variazioni da apportare alle scommesse medesime, nonché di introdurre nuove tipologie di giochi a base ippica. Il parere della Lega è vincolante per l'emanazione di tali modifiche.

Art. 7.

1. La Lega ha l'obbligo di chiudere gli esercizi in pareggio. Qualora per motivi esclusivamente tecnici la gestione di un esercizio si concluda con un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo; qualora, per gli stessi motivi, la gestione si concluda con un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.

Art. 8.

1. Il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dal 1° giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2017 è alimentato dalle seguenti risorse:

a) la quota annuale di iscrizione degli associati;

b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega. La quota è versata mensilmente alla Lega dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli risponde dei versamenti alla Lega nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari nonché, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza della Lega;

c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, *internet*, telefonia mobile, audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate ed ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

d) un contributo a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente pari al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento, nel limite massimo di 45 milioni di euro per l'anno 2013, 140 milioni di euro per l'anno 2014, 130 milioni di euro per l'anno 2015, 100 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017, 50 milioni di euro per l'anno 2018. Il contributo è versato alla Lega in dodici rate mensili di eguale importo entro il giorno 15 di ogni mese;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato alla Lega entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi. Il contributo è destinato alla Lega per il miglioramento e la gestione degli impianti ippici e il miglioramento delle razze indigene;

f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Lega entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre 2013, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.

Art. 9.

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto del direttore generale da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone:

a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione della raccolta tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 ed il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata *payout*, compreso tra il 74 ed il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'ASSI pari al 50 per cento del prelievo;

c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'ASSI pari, rispettivamente, all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua;

d) l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'articolo 6.

Art. 10.

1. Per l'anno 2013 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, è destinato all'ASSI.

2. A decorrere dal 1° giugno 2014 le quote di prelievo destinate agli enti cui sono trasferite le funzioni dell'ASSI, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono destinate alla Lega.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, è soppresso.

